

# Legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1, 121 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

in esecuzione della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2006<sup>2</sup> per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata;

visto il messaggio del Consiglio federale<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente legge disciplina la trasposizione della Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006<sup>4</sup> per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (convenzione).

## **Art. 2**            Definizione

È considerata sparita ai sensi della presente legge ogni persona privata della libertà su mandato o con l'approvazione dello Stato, sulla cui sorte o sul luogo in cui si trovi viene negata ogni informazione e che, di conseguenza, è sottratta alla protezione della legge.

## **Art. 3**            Obbligo di registrazione e d'informazione

Le autorità che eseguono ordini di privazione della libertà assicurano la compilazione di atti ufficiali in cui siano registrate le informazioni enumerate all'articolo 17 capoverso 3 della convenzione. Su richiesta, esse comunicano immediatamente tali informazioni al servizio di coordinamento a cui fanno capo.

## **Art. 4**            Rete

<sup>1</sup> La Confederazione crea, in stretta cooperazione con i Cantoni, una rete che serva allo scambio di informazioni nell'ambito della ricerca di presunte persone sparite.

<sup>2</sup> A tal fine, la Confederazione e ciascun Cantone istituiscono un servizio di coordinamento.

<sup>1</sup>    RS 101

<sup>2</sup>    RS ...

<sup>3</sup>    FF ...

<sup>4</sup>    RS ...

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina, coinvolgendo i Cantoni, i dettagli relativi al funzionamento della rete e i termini di trattamento.

#### **Art. 5**            Richiesta di informazioni

<sup>1</sup> Le persone che non riescono a rintracciare una persona a esse legata e temono che sia sparita possono presentare una richiesta scritta di informazioni al servizio di coordinamento della Confederazione.

<sup>2</sup> La richiesta deve essere motivata. La motivazione deve illustrare segnatamente il rapporto esistente tra il richiedente e la persona cercata e i motivi su cui si fonda il sospetto che la persona cercata sia sparita.

#### **Art. 6**            Ricerca nella rete

<sup>1</sup> Se vi sono elementi che fanno supporre che la persona cercata si trovi in stato di privazione della libertà, il servizio di coordinamento della Confederazione avvia una ricerca nella rete e se del caso presso i servizi federali competenti in materia di esecuzione di privazioni della libertà.

<sup>2</sup> I servizi di coordinamento dei Cantoni e i servizi federali competenti in materia di esecuzione di privazioni della libertà comunicano immediatamente al servizio di coordinamento della Confederazione se la persona cercata si trova in stato di privazione della libertà sul loro territorio.

<sup>3</sup> Se la persona cercata si trova in stato di privazione della libertà, il servizio di coordinamento del Cantone competente o il servizio federale competente in materia di esecuzione di privazioni della libertà comunica inoltre il luogo in cui si trova la persona, l'autorità che ha ordinato la privazione della libertà e lo stato di salute della persona.

<sup>4</sup> Il servizio di coordinamento della Confederazione decide immediatamente in merito all'avvio di una ricerca nella rete. Può comunicare la decisione al richiedente in modo informale. Se la ricerca nella rete viene negata, il richiedente può esigere una decisione formale.

#### **Art. 7**            Avviso

<sup>1</sup> Se la ricerca nella rete non consente di stabilire il luogo in cui si trova la persona cercata, il servizio di coordinamento della Confederazione comunica al richiedente che la persona non ha potuto essere rintracciata nell'ambito della ricerca nella rete.

<sup>2</sup> Se la ricerca nella rete rivela che la persona cercata si trova in stato di privazione della libertà, il servizio di coordinamento della Confederazione comunica al richiedente, dopo aver ottenuto il consenso esplicito della persona cercata, il luogo in cui essa si trova e i dati di contatto.

<sup>3</sup> Se la persona cercata si oppone espressamente all'avviso o l'autorità penale competente ha deciso, conformemente all'articolo 214 capoverso 2 del Codice di proce-

dura penale<sup>5</sup>, che lo scopo dell'istruzione impone di rinunciarvi, il servizio di coordinamento della Confederazione comunica mediante decisione che la persona non è sparita e che non possono essere rilasciate altre informazioni.

**Art. 8** Protezione giuridica

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**Art. 9** Sistema d'informazione del servizio di coordinamento  
della Confederazione

<sup>1</sup> Il servizio di coordinamento della Confederazione gestisce un sistema d'informazione volto a registrare le ricerche nella rete e gli avvisi.

<sup>2</sup> Il sistema contiene le informazioni enumerate all'articolo 18 capoverso 1 della convenzione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il catalogo dei dati, la durata di conservazione dei dati e la sicurezza dei dati.

## **Modifica di altri atti legislativi**

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Codice penale<sup>6</sup>**

#### *Art. 64 cpv. 1<sup>bis</sup>, frase introduttiva*

Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimo<sup>ter</sup>) e se sono adempite le condizioni seguenti:

#### *Art. 185<sup>bis</sup>*

Sparizione forzata <sup>1</sup> È punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno chiunque, nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:

- a. priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, rifiutando in seguito di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trovi; o
- b. si rifiuta, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale, di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trovi.

<sup>2</sup> È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.

#### *Art. 260<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. f<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

f<sup>bis</sup>. sparizione forzata (art. 185<sup>bis</sup>);

## 2. Codice di procedura penale<sup>7</sup>

*Art. 269 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144<sup>bis</sup> numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185<sup>bis</sup>, 187, 188 numero 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 capoverso 1, 228 numero 1 primo comma, 230<sup>bis</sup>, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260<sup>bis</sup>–260<sup>quinqies</sup>, 261<sup>bis</sup>, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305<sup>bis</sup> numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322<sup>ter</sup>, 322<sup>quater</sup> e 322<sup>septies</sup>;

*Art. 286 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144<sup>bis</sup> numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185<sup>bis</sup>, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 197 numeri 3 e 3<sup>bis</sup>, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230<sup>bis</sup>, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260<sup>bis</sup>–260<sup>quinqies</sup>, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305<sup>bis</sup> numero 2, 310, 322<sup>ter</sup>, 322<sup>quater</sup> e 322<sup>septies</sup>;

## 3. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>8</sup>

*Art. 151d*

Sparizione forzata È punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno chiunque, nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:

<sup>7</sup> RS 312.0

<sup>8</sup> RS 321.0

- a. priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, rifiutando in seguito di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trovi; o
- b. si rifiuta, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale, di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trovi.

*Art. 171b cpv. 1 lett. i<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

*i<sup>bis</sup>*, sparizione forzata (art. 151*d*);

#### **4. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>9</sup>**

*Art. 70 cpv. 2*

<sup>2</sup> La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del Codice penale militare del 13 giugno 1927: articoli 86, 86*a*, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108–114*a*, 115, 116, 121, 130–132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137*a*, 137*b*, 141, 142, 151*a*–151*d*, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164–169, 169*a* numero 1, 170 capoverso 1, 171*b*, 172 e 177.

<sup>9</sup> RS 322.1